

## La tutela penale “dei” segreti: dalla dispersione ad una (possibile) sintesi unitaria.

### Inquadramento generale.

La fattispecie di cui all'art. 622 c.p. rappresenta una disposizione che si inserisce nel più ampio contesto dei reati che il codice dedica alla tutela dei segreti (Sezione V, del Titolo XII), che, a vario titolo, sanzionano la divulgazione di informazioni, *lato sensu* intese, che avrebbero dovuto rimanere segrete o, comunque, sottratte alla libera circolazione in assenza del consenso del legittimo titolare.

In particolare, l'art. 622 c.p. traccia l'oggetto ed i limiti della tutela avendo riguardo, in prima battuta, al vincolo di “occasionalità necessaria” tra l'esistenza del rapporto professionale che funge da presupposto all'acquisizione delle informazioni che si vogliono, in tal modo, tutelare. In tal senso, la tutela del c.d. segreto professionale costituisce il paradigma sanzionatorio della violazione del legame tra professionista ed il cliente (in senso lato) e che giustifica l'affidamento che unisce e salda il rapporto tra gli stessi instaurato.

A differenza delle altre ipotesi, dunque, quella contemplata dall'art. 622 c.p. si pone a salvaguardia non solo del “segreto in sé”, bensì, anche, del rapporto nel cui ambito lo stesso è stato (lecitamente) trasferito dal suo titolare ad un terzo. In un certo senso, dunque, si tratta di una fattispecie incriminatrice che tutela non solo il diritto a mantenere riservate determinate informazioni, ma anche il rapporto di fiducia e affidamento che il titolare delle stesse ha riposto nel terzo con cui ha lecitamente condiviso il relativo contenuto.

In quest'ottica, assume rilievo particolare l'aspetto individualistico sotteso alla *ratio* dell'incriminazione: come da tempo è stato affermato dalla più autorevole dottrina, in tal modo si intende tutelare la libertà e la sicurezza dei rapporti intimi professionali, determinati dalla necessità del titolare dell'informazione di avvalersi delle prestazioni di determinati professionisti, che, per tal motivo, diventano custodi dell'informazione (e, si direbbe, della posizione) privilegiata avente ad oggetto determinati aspetti della “vita” dell'interessato. In questo senso, si è giustificata la collocazione codicistica della fattispecie incriminatrice, che si pone a salvaguardia della libertà individuale dei singoli (titolari dell'informazione che deve rimanere segreta), oltre che la procedibilità a querela del reato medesimo.

Su questi presupposti, si comprende la ragione per cui si nega che, ai fini della tutela, assuma rilevanza la natura “lecita” o “illecita” del contenuto dell'informazione indebitamente divulgata: in tal senso, ad esempio, è stata ravvisata la sussistenza del reato anche nei confronti del commercialista che aveva denunciato alla Guardia di Finanza le irregolarità riscontrate nella contabilità del cliente (Cass. pen., Sez. II, 6 marzo 2009, n. 17674).

Caratteristiche strutturali del delitto di cui all'art. 622 c.p., dunque, sono – oltre al carattere segreto dell'informazione – la liceità del rapporto professionale nel cui ambito avviene l'acquisizione dell'informazione tutelata e l'assenza di “giusta causa” legittimante l'impiego “egoistico” da parte del “ricevente” dell'informazione a cui è direttamente collegata la subordinazione della punibilità alla possibilità che dal fatto possa derivare nocimento.

Dal primo punto di vista, è indispensabile che l'informazione tutelata sia stata affidata, dal suo titolare, al professionista nello svolgimento di un'attività (non solo non eccezionale, giacché, diversamente, sarebbe mancante lo stesso requisito della “professionalità”, ma anche) lecita, come tale tutelata dall'ordinamento.

Sul fronte della “giusta causa” legittimante l’impiego del segreto, si insegna, ormai pacificamente, che la stessa non vale ad escludere il dolo di fattispecie e neppure consiste in una causa che condiziona unicamente la punibilità del reato, ma integra una vera e propria esimente oggettiva, che fa venir meno l’antigiuridicità del fatto (così, di recente, Cass. pen., Sez. V, 7 aprile 2017, n. 17806).

Dall’impegno dell’informazione (che avrebbe dovuto rimanere) segreta deve sorgere il “pericolo di nocumento”, inteso come pregiudizio reale di qualunque natura, purché giuridicamente apprezzabile e da accertare in concreto e non in via meramente presuntiva (Cass. pen., Sez. V, 17 agosto 2016, n. 34913).

### **I “segreti” penalmente rilevanti: tutela del rapporto di fiducia e tutela del segreto “oggettivo”.**

Ribadito che, nella prospettiva in esame, assume rilevanza non tanto il segreto in sé, quanto il rapporto esistente tra il suo titolare e colui al quale egli abbia affidato l’informazione riservata (risultando prive d’interesse, in quest’ottica, le altre forme di tutela del segreto a seguito della captazione illegittima dell’informazione: v. artt. 616 ss. c.p.), giova ricordare che, nell’impianto originario del codice, la tutela del segreto era distinta tra segreto professionale (art. 622) e segreto d’ufficio (art. 326).

Pur se parrebbe trattarsi di fattispecie divergenti unicamente in relazione al soggetto attivo che si rende autore dell’illecita divulgazione, in verità, ad essere differente è la stessa matrice del segreto: mentre nell’ipotesi di cui all’art. 326 c.p. deve trattarsi di notizie “di ufficio”, concernenti, cioè, un atto o un fatto della pubblica amministrazione in senso lato; nell’ipotesi di cui all’art. 622 c.p. deve essere riferito a notizie apprese per ragioni di ufficio e riflettenti, dunque, situazioni soggettive di privati e delle quali il “professionista” deve assicurare la riservatezza (Cass. pen., Sez. VI, 19 aprile 1996, n. 8635).

Sicché, ad essere differente è la stessa dimensione del “segreto” a cui tali ipotesi criminose sono rivolte: mentre quella contemplata dall’art. 622 c.p. assume una portata “soggettivistica” (l’informazione è segreta in quanto è considerata tale da parte del suo legittimo titolare); quella valorizzata dall’art. 326 c.p. ha una portata più spiccatamente “oggettiva” (è segreta l’informazione definita tale dalle ragioni d’ufficio e, dunque, dalle disposizioni che lo riguardano).

Le ricadute dell’una e dell’altra impostazioni paiono evidenti, soprattutto nell’ottica dell’individuazione della *ratio* di tutela e, conseguentemente, dell’oggetto a cui la stessa si rivolge. Al riguardo, basti considerare che mentre ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 622 c.p. assume particolare rilievo la volontà del titolare della “notizia” di mantenere la stessa “segreta” (con le necessarie ricadute sull’individuazione delle condizioni legittimanti la divulgazione); nell’ambito dell’art. 326 c.p., a tal fine, è preponderante la dimensione oggettiva della natura del segreto, che è tale in quanto imposta dalla natura dell’ufficio ricoperto e dalle disposizioni che regolano le condizioni di divulgazione delle notizie stesse.

Con l’introduzione, ad opera del D.Lgs. 61/2002, del secondo comma dell’art. 622 c.p., è stata trasferita nel codice penale anche la tutela (originariamente assicurata dall’art. 2622 c.c.) del c.d. segreto societario, che pare distinguersi dal primo unicamente per la natura “qualificata” dei soggetti che si rendono autori dell’illecita divulgazione.

In verità, considerata la peculiarità dell’ipotesi contemplata dal primo comma (che, si ripete, focalizza l’attenzione anzitutto sul rapporto intercorrente tra il titolare dell’informazione ed il professionista a cui il primo si sia lecitamente rivolto), l’ipotesi contemplata dal secondo comma pare avere maggiori punti di contatto con quella disciplinata dall’art. 326 c.p., che assegna valore preponderante all’ufficio ricoperto dal

soggetto pubblico ed al rapporto di occasionalità necessaria tra quello e la notizia appresa ed illecitamente divulgata.

Il c.d. segreto societario appare, in tal contesto, un ibrido, in quanto gode (almeno in parte) di entrambe le condizioni operative ora richiamate: da un lato, sono senz'altro segrete quelle informazioni che sono considerate tali nella dinamica complessiva della realtà in cui sono inserite, nel cui ambito assume certamente un ruolo imprescindibile la volontà di coloro che incarnano la politica d'impresa della società stessa (tra cui rientrano anche i destinatari del precetto in parola); dall'altro, la natura di informazioni segrete discende direttamente dal dato ontologico dell'informazione stessa (e, dunque, dal suo oggetto).

### **Il "segreto" e la sua (reale) tutela: i limiti "processuali" all'opponibilità del segreto.**

Affinché il segreto possa dirsi tale e, per tal motivo, effettivamente tutelato, occorre che chi ne è custode non solo sia tenuto al riserbo, ma, al contempo, possa invocarne l'esistenza per rifiutarsi di fornire le informazioni a chi gliene faccia richiesta non essendone il legittimo titolare. In altri termini: il segreto potrà dirsi effettivamente tale se le ipotesi di "giusta causa" che impongono di violarne il vincolo siano oltremodo circoscritte.

Il paradigma normativo a cui far riferimento è costituito dall'art. 200 c.p.p., che rappresenta sul fronte penal-processuale, il supporto operativo (e, del pari, la conferma) della tutela accordata dall'art. 622 c.p.

A chiusura (o "in premessa") a quest'assetto normativo "particolare", si pone il tessuto normativo tracciato dalle disposizioni a tutela della c.d. privacy, che onerano il "custode" di determinate informazioni (soprattutto se aventi ad oggetto dati "sensibili" del titolare) di adottare misure ed accorgimenti (tecnici ed operativi) per garantire che le stesse non siano veicolate a terzi in assenza del consenso del loro titolare.

A contrario, l'ordinamento conosce ormai molte ipotesi in cui l'opponibilità del segreto è superata dall'esistenza di uno specifico dovere di "risposta" alle Autorità di riferimento in capo a chi ne sia custode.

Tra queste, si segnalano, tra le altre: i limiti posti al segreto bancario dall'art. 7 T.U.B.; le ipotesi speciali in materia di prevenzione antimafia (L. 55/1990 e suc. mod.); i limiti vigenti nel sistema tributario (L. 413/1991); nonché i doveri di comunicazione imposti dal complesso normativo di cui al D.Lgs. 231/2007 e succ. mod. in riferimento ad antiriciclaggio/riciclaggio.

### **Una prima riflessione di sintesi.**

Lo sguardo sulla materia della "tutela del segreto" dischiude la riflessione ad una prima, fondamentale, riflessione: le particolarità normative, disseminate in varie parti dell'ordinamento, disegnano il volto non già del "segreto" penalmente tutelato, bensì di molti "segreti" variamente configurati a seconda dei contesti in cui sono inseriti e dei limiti e delle garanzie che ne innervano l'esistenza.

A fronte di un quadro così variegato, si pone, anzitutto, l'interrogativo sull'opportunità di continuare a mantenere invariata l'attuale impalcatura normativa che riserva al codice l'archetipo della tutela e demanda alle altre disposizioni settoriali il compito di delimitarne, di volta in volta, il raggio operativo.

Un tal modo d'incedere, invero, tralascia di considerare che siccome i "limiti" alla tutela sono essi stessi "fondanti" l'oggetto di ciò che si vuole tutelare, siamo, oggi, di fronte a tante tipologie differenti di segreto quanti sono i limiti che, nei vari settori di riferimento, ne circoscrivono la protezione; con il risultato, tangibile, di disperdere il senso stesso dell'esistenza di una disciplina unitaria della tutela del segreto.

Anzi: a ben riflettere, allo stato attuale, non abbiamo più "una" tutela del segreto, ma tante tutele quanti sono i contesti in cui la stessa si colloca. Con l'ulteriore conseguenza di dar vita ad altrettante "sotto-categorie" di segreto, ciascuna delle quali assoggettata a tassonomie proprie, che ben poco hanno in comune con la norma codicistica.

Al cospetto di questo scenario, pare opportuno ipotizzare (o, comunque, verificare la percorribilità) di "ridurre a sistema" la disciplina complessivamente dedicata alla tutela del segreto, al fine di valorizzare non solo le singole specificità dei vari contesti operativi; ma, anche, l'essenzialità di un nocciolo di disciplina comune, che dovrebbe agevolare l'elaborazione dei principi (minimi e irrinunciabili) di disciplina a cui far riferimento.